

TITOLO III.

*Doveri dei Conservatori, e Custodi.*

Art. 21. I Conservatori saranno incaricati dei dettagli d'alloggio; dirigeranno i Custodi nell'esercizio delle loro incumbenze, e si procureranno tutte le notizie, e schiarimenti necessarij sulla distribuzione e sul movimento degli alloggi.

22. I Conservatori saranno sempre presenti alla distribuzione dell'alloggio, che si farà all'arrivo di una truppa, ed alla evacuazione quando essa parte; saranno particolarmente responsabili verso il Commissario di guerra in ciò che riguarda il dettaglio dell'alloggio, e verso l'Ufficiale del Genio per quanto concerne la conservazione de' locali.

23. I Commissarj di guerra essendo specialmente incaricati, e responsabili dell'impiego degli alloggi militari secondo i doveri del proprio istituto, ed a norma de' veglianti regolamenti, si procureranno al più presto dai rispettivi Conservatori lo stato generale di tutti gli alloggi tanto degli Ufficiali, che de' sotto-Ufficiali, e soldati compresi nel circondario loro attribuito.

Di tale stato ne sarà rimesso un doppio all'Ufficiale del Genio più anziano che si troverà nella Piazza. Detto stato sarà confor-